



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 – Modifica della D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008, concernente le disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per quanto riguarda i contributi massimi concedibili per ettaro.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di recepire l'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1990 del 29/07/2009 che fissa a 9.500,00 € l'importo del sostegno medio ammissibile per ettaro per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009;
- di modificare l'allegato A alla D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008 limitatamente all'importo del sostegno medio ammissibile per ettaro e alla determinazione dell'importo del contributo massimo concedibile per ettaro per ciascuna azione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di approvare, a decorrere dalla campagna 2009/2010, gli importi di contributo massimi concedibili per ettaro per ciascuna azione, secondo l'allegato 1 della presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II e ad Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Area Coordinamento;
- di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Marco Spacca

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
- DM MIPAAF n. 2553 del 08/08/2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- DM MIPAAF n. 1990 del 29/07/2009 recante la modifica del Decreto ministeriale del 8 agosto 2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- D.G.R. Marche n. 1497 del 03/11/2008: Disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, del Consiglio, del 29 aprile 2008 e (CE) n. 555/2008, della Commissione, del 27 giugno 2008 per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagne dalla campagna 2008/2009 alla 2012/2013;
- D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008: Modifica della DGR n. 1497/2008 concernente le disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, del Consiglio, del 29 aprile 2008 e (CE) n. 555/2008, della Commissione, del 27 giugno 2008, per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagne dalla campagna 2008/2009 alla 2012/2013.

Motivazione

In applicazione della normativa concernente l'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM vitivinicolo), citata nel presente atto, è previsto l'aiuto comunitario per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel quadro delle misure del Programma nazionale di sostegno.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'OCM vitivinicolo, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e il suo testo è confluito interamente nel regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM unica).

Il MIPAAF ha emanato con proprio decreto n. 2553 del 08/08/2008 le "disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008, relativa alle disposizioni regionali di attuazione dei regolamenti sopra richiamati per quanto riguarda la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, preso atto del comma 5 dell'articolo 8 del DM MIPAAF n. 2553 del 08/08/2008, prevede che l'ammontare del sostegno ammissibile non può essere mediamente superiore a 8.600 €/ha. Da tale limite scaturiscono pertanto gli importi massimi/ettaro concedibili per ciascuna azione prevista, come riportato nella *Tabella 2* di pag. 41 dell'allegato A alla stessa deliberazione: *Tabella riepilogativa dei contributi massimi riconosciuti ad ettaro e relativo sostegno massimo concedibile*.

Il successivo decreto MIPAAF n. 1990 del 29/07/2009, in particolare l'articolo 2, modifica il comma 5 dell'articolo 8 del DM n. 2553 del 08/08/2008, elevando, a decorrere dalla campagna 2009/2010, l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o provincia autonoma da 8.600,00 € a 9.500,00 €.

Il costo di impianto di un vigneto tipo nelle Marche, riportato nel prezzario regionale e nella Scheda 2 della D.G.R. Marche n. 1750/2008 (da pag. 43 a pagina 49), è superiore al doppio dell'importo medio ammissibile per ettaro fissato con DM n. 1990 del 29/07/2009.

Tale evidenza consente pertanto di modificare gli importi dei contributi massimi concedibili per ettaro per ciascuna azione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario modificare la D.G.R. Marche n. 1750/2008 per quanto riguarda l'entità dell'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro, recependo le disposizioni del DM n. 1990 del 29/07/2009.

Inoltre si ritiene opportuno modificare l'allegato A alla D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008 approvando, a decorrere dalla campagna 2009/2010, gli importi di contributo massimi concedibili per ettaro per ciascuna azione, secondo l'allegato 1 della presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: *"Regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 - Modifica della D.G.R. Marche n. 1750 del 01/12/2008, concernente le disposizioni regionali di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per quanto riguarda i contributi massimi concedibili per ettaro"*, secondo il presente dispositivo.

Il responsabile del procedimento

Silvana Paoloni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Bruno Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1990 del 29/07/2009, articolo 2, l'allegato A alla D.G.R. Marche n. 1750/2008 è modificato come segue:

1) Il comma 4, dell'articolo 10 ("Definizione del sostegno") è sostituito dal seguente:

"10.4 In considerazione che:

- l'ammontare del sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non può superare mediamente i **9.500,00 €/ha**;
- il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, in ogni caso, non può superare il 50% dei costi effettivi;
- il costo di impianto di un vigneto tipo nelle Marche, riportato nel prezzario regionale di cui alla *Scheda 2* del presente atto (cfr D.G.R. Marche n. 1750/2008 da pag. 43 a pagina 49), è superiore al doppio dell'importo del contributo medio per ettaro;

viene disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati:

- a. per i vigneti riconvertiti/ristrutturati/ricollocati a seguito del possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio o a fronte di un'estirpazione già effettuata al momento dell'approvazione della domanda, il contributo massimo previsto non può complessivamente superare gli **8.600,00 €/ha**;
- b. per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo viene aumentato di **700,00 €/ha**. In caso di reimpianto anticipato il contributo alle spese di estirpazione viene corrisposto solo se l'estirpazione rientra nelle operazioni di ristrutturazione e/o riconversione ammesse a contributo e effettuata entro la data di collaudo delle opere;
- c. l'indennizzo per i mancati redditi in caso di estirpazione di vigneto può consistere nell'autorizzazione al reimpianto anticipato oppure in una indennità pari a **200,00 €/ha**. Qualora vi sia disponibilità di fondi, tale indennità può essere aumentata in maniera forfetaria fino a un massimo di **2.000,00 €/ha** secondo la disponibilità finanziaria di ciascuna campagna e garantendo comunque un contributo medio non superiore a **9.500 €/ha**;
- d. per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto, il contributo ai costi massimo è fissato in **2.000,00 €/ha**;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e. l'indennizzo per i mancati redditi in caso di sovrainnesto può consistere nell'indennità pari a 100,00 €/ha. Qualora vi sia disponibilità di fondi, tale indennità può essere aumentata in maniera forfetaria fino a un massimo di 600,00 €/ha secondo la disponibilità finanziaria di ciascuna campagna e garantendo comunque un contributo medio ad ettaro non superiore a 9.500,00 euro."

2) La Tabella 2 di pag. 41 è sostituita dalla seguente:

"TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI MASSIMI RICONOSCIBILI AD ETTARO E RELATIVO SOSTEGNO MASSIMO CONCEDIBILE (1)

Importo medio/ha = € 9.500

Codice azione	Contributo		Contributo massimo riconoscibile €/Ha	Indennizzo massimo per le perdite di reddito €/Ha (2)	Sostegno comunitario o contributo massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha			
	A	B			
A.1	700	8.600	9.300	da 200 a 2.000	da 9.500 a 11.300
A.2	//	8.600	8.600	//	8.600
A.3	700	8.600	9.300	//	9.300
A.4	//	2.000	2.000	da 100 a 600	da 2.100 a 2.600
B.1	700	8.600	9.300	da 200 a 2.000	da 9.500 a 11.300
B.2	//	8.600	8.600	//	8.600
B.3	700	8.600	9.300	//	9.300

(1) riferito ad un "impianto tipo" di ettari 1.00.00

(2) In applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i., articolo 103 *octodecies*, paragrafo 4, lettera a), la compensazione ai produttori per le perdite di reddito, conseguenti l'esecuzione delle misure che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto, è quantificata per un importo da 100 €/ha elevabile a un massimo di 600 €/ha per gli interventi sovrainnesto o in caso di estirpazione vigneto da 200 €/ha elevabile a un massimo di 2.000 €/ha se le risorse finanziarie lo consentono.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Detto indennizzo è riconosciuto come segue:

- per una campagna vitivinicola, *per un massimo di € 2.000,00 ad ettaro*, per quanto attiene le azioni A.1 e B.1;
- per una campagna vitivinicola, *per un massimo di € 600,00 ad ettaro*, per quanto attiene le azioni A.4.”

3) Il punto 2.3 di pag. 42 della *Scheda 1* è sostituito dal seguente:

“2.3 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO

- 9.500,00 €/ettaro”